PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA'

Art. 1 – Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nella sez. 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in coerenza con il D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, che ha raccolto in un unico contesto normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia nel settore pubblico che privato e dettando una disciplina organica e uniforme, finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower, in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti.

Art. 2 – Definizione di whistleblowing/segnalazione

Con il termine whistleblower si indica la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'Ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione (whistleblowing) è una manifestazione che contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni di pregiudizio per l'Amministrazione pubblica o l'Ente privato, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili, penali o in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 3 – Finalità della procedura

L'obiettivo della presente procedura è quello di fornire indicazioni operative riguardo alla trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste nel nostro ordinamento.

Art. 4 – Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Provincia di Parma individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte di:

- dipendenti della Provincia di Parma, anche in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando o distacco;
- dipendenti della Provincia di Parma in periodo di prova;
- soggetti per le quali il rapporto giuridico con la Provincia di Parma non è ancora iniziato, limitatamente alle violazioni riscontrate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- pensionati, limitatamente alle violazioni riscontrate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro:
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso la Provincia di Parma;
- dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte della Provincia di Parma;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza presso la Provincia di Parma;
- consulenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo con la Provincia di Parma.

La segnalazione può riguardare:

- comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Provincia di Parma e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (es. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture);
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato);
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione);
 - le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra;
 - le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
 - i fondati sospetti.

La segnalazione deve essere circostanziata e deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati da altri soggetti e deve contenere le informazioni atte ad individuare gli autori della condotta illecita.

Il segnalante non dovrà agire solo per scopi personali o per effettuare rivendicazioni avverso superiori gerarchici o l'Amministrazione.

La segnalazione anonima potrà essere presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing.

Qualora le segnalazioni di illecito riguardino il RPCT devono essere inviate direttamente all'ANAC.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, ne informerà tempestivamente il Presidente che, con proprio atto, individuerà il soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione.

Art. 5 – Procedura per la segnalazione mediante canale interno

Il segnalante può inviare la segnalazione attraverso la procedura informatica "Piattaforma Whistleblowing PA" al sito web pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

La procedura per la segnalazione avviene secondo le seguenti modalità:

- viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, nel qual caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- all'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno con tutela dell'anonimato garantito in ogni circostanza;
- la piattaforma consente il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, quindi senza ulteriori contatti.

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal RPCT che accederà alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure di sicurezza in materia di tutela dei dati personali.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, saranno custoditi in armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del RPC e accessibile solo allo stesso.

Esaurito il tempo necessario per l'accertamento della fondatezza della segnalazione, per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e per la conclusione di eventuali contenziosi avviati, i dati saranno distrutti o resi in forma anonima se necessari per fini statistici.

Art. 6 – Verifica della fondatezza delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà alla sua protocollazione in modalità riservata e trasmetterà, entro 7 gg. lavorativi, avviso di ricevimento al segnalante. Qualora sia stato richiesto un colloquio con il RPCT l'avviso contiene la proposta di appuntamento e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il RPCT, con la massima riservatezza ed imparzialità, potrà attivare ogni azione ritenuta opportuna, compresa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi rappresentati.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT archivia la segnalazione oppure avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati dal segnalante, coinvolgendo le strutture competenti per la prosecuzione dell'attività.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT risponde disciplinarmente.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo essere stata sottoposta alla anonimizzazione e all'oscuramento dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa ad altri soggetti interessati per le opportune valutazioni e le eventuali iniziative da intraprendere.

Qualora, effettuate le opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, il RPC provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Segretario Generale e al Dirigente Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari al ripristino della legalità.

Il riscontro alla segnalazione è effettuato entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Art. 7 – Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC fornisce sul proprio sito istituzionale le modalità da seguire per l'utilizzo di detto canale.

Art. 8 – Tutela della riservatezzza

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e dei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni degli organi di controllo) l'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi dell'art. 12 del D. n. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento davanti alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non può procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tal caso, il RPC provvederà ad acquisire il consenso presso il segnalante mediante la piattaforma dedicata alla gestione delle segnalazioni.

Coloro che ricevono la segnalazione o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato pertanto il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Art. 9 – Divieto di ritorsione

Coloro che segnalano all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all' ANAC o al RPCT condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, non possono essere sottoposti alle misure ritorsive di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume invece che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia una persona o un Ente dello stesso contesto lavorativo che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.

L'adozione di misure ritorsive è comunicata dall'interessato all'ANAC che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri Organismi di garanzia o di disciplina per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il Responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. n. 21 del D. Lgs, n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Art. 10 – Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione e la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale della procedura.

Nel caso in cui, in seguito a verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno prese in considerazione azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

Art. 11 – Disposizioni finali

La presente procedura potrà essere sottoposta a revisione qualora necessario e delle modifiche apportate sarà data apposita comunicazione al personale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al D. Lgs. n. 24/2023 e alle indicazioni fornite da ANAC.